

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

* * *

Proc. n. 06 bis/2016

Promosso contro


MONGE Giorgio, tessera n. 421865 preso società S.B. PONTE MASINO del comitato provinciale di Torino;

GIACOMELLI Giuseppe, tessera n. 387173, preso società S.B. PONTE MASINO del comitato provinciale di Torino;

S.B. PONTE MASINO, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato provinciale di Torino;

PREMESSO CHE

- l'arbitro della gara regionale, sig. Giovanni Sarre, svoltasi in Torino presso la società A.S.D. BOCC. S.B. NORD in data 03.05.2016, ha presentato denuncia contro i giocatori in epigrafe generalizzati per i fatti descritti in denuncia e segnatamente per non essersi presentati alla disputa della partita dei quarti di finale, riferendo (il giocatore Giacomelli) al direttore di gara che non avrebbero giocato contro gli atleti della medesima società e lo sponsor;
- dall'esame della denuncia non era dato comprendere quando gli atleti denunciati omisero di presentarsi per lo svolgimento della partita di semifinale e che si è ritenuto opportuno, con provvedimento del 25.11.2016, ottenere l'integrazione della denuncia;
- l'arbitro di gara con nota ha precisato che la condotta omissiva si era integrata in data 05.05.2016;
- alla luce dell'integrazione ottenuta, la denuncia risulta tempestiva (evento del 05.05.2016 – denuncia del 09.05.2016);
- la condotta tenuta dai denunciati integra la violazione dell'art. 60 comma 2 lett. c) del R.G.D. "*rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara*", fattispecie punita a mente dell'art. 60 comma 3 lett. a) R.G.D., in caso di prima infrazione, non essendo ravvisabili circostanze aggravanti né



- attenuanti, con la sanzione dell'ammonizione;
- l'abitudine della condotta nella disciplina (che ha indotto il giudice a dover reiteratamente intervenire su comportamenti analoghi, soprattutto ad obiettivo già raggiunto), induce il decidente, anche affinché la presente decisione funga da monito per gli altri atleti e per le società (che risulta già sanzionata) cui gli stessi sono tesserati (spesso insensibili alla condotta dei propri atleti) di punire a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 60 comma 1 lett. c) R.G.D.) la società medesima presso la quale gli atleti sono tesserati, con la sanzione di € 80,00= di multa ex art. 60 comma 5 R.G.D.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, Il Giudice Sportivo,

applica a **MONGE Giorgio**, tessera n. 421865 preso società S.B. PONTE MASINO del comitato provinciale di Torino e **GIACOMELLI Giuseppe**, tessera n. 387173, preso società S.B. PONTE MASINO del comitato provinciale di Torino, la sanzione dell'ammonizione;

applica alla società applica alla società **S.B. PONTE MASINO**, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato provinciale di Torino, la multa di € 80,00=, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla F.I.B. ROMA sul c.c. il cui identificativo iban è il seguente: IT32 B010 0503 3090 0000 0001 050, con causale con causale (multa decisione 06 bis/2016 Piemonte).

Ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 07.12.2016

Il Giudice sportivo
avv. Massimo Usseglio

